

CAT NAT INSURANCE LA GUIDA



PREMESSA

Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici sono diventati una realtà sempre più evidente, con effetti diretti e tangibili sulla vita delle persone e sulle attività economiche. Eventi atmosferici estremi come alluvioni, ondate di calore, incendi boschivi, grandinate violente e lunghi periodi di siccità stanno diventando più frequenti e intensi, mettendo a rischio abitazioni, imprese e mezzi di produzione.

In questo contesto di crescente incertezza, la protezione dai danni legati al clima non è più un'opzione, ma una necessità.

Con questo scopo, il governo italiano, con la Legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi 101-112, della legge 30 dicembre 2023, n. 213), ha previsto la stipula di una polizza assicurativa per i danni causati da eventi catastrofali da parte di tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese.

Le polizze assicurative specificamente pensate per i rischi ambientali rappresentano uno strumento fondamentale per tutelarsi contro gli impatti economici causati da questi eventi imprevedibili.

Come?

Tutela finanziaria

Offrono un rimborso o un indennizzo per i danni materiali (es. case, edifici, impianti, colture) e indiretti (es. interruzione dell'attività produttiva) causati da disastri naturali.

Continuità operativa

Permettono alle aziende e agli agricoltori di riprendere le attività dopo un evento distruttivo, riducendo le perdite economiche e i tempi di fermo.

Gestione del rischio

Aiutano privati e imprese a prevenire danni maggiori, integrando la copertura assicurativa con piani di emergenza e misure di resilienza.

Integrazione con fondi pubblici

Spesso integrano o anticipano eventuali aiuti statali, che possono essere lenti, parziali o non garantiti.

Valorizzazione patrimoniale e accesso al credito

Un bene assicurato contro eventi catastrofali è considerato più sicuro anche da banche e investitori, migliorando l'accesso a finanziamenti.

Le polizze catastrofali non evitano il danno, ma ne limitano l'impatto economico, trasformando un evento devastante in una crisi gestibile e questa guida vuole essere una bussola per orientarsi nelle molte proposte del mercato assicurativo.

Prevenire e proteggersi oggi significa costruire un futuro più stabile e resiliente.

GLI EVENTI ASSICURATI

Quali eventi sono coperti dalla polizza obbligatoria?

La legge impone la copertura assicurativa contro danni derivanti da:

- Sisma (terremoti),
- alluvioni,
- frane
- inondazioni
- esondazioni

Definizioni:

Cosa si intende per “alluvione, inondazione ed esondazione”?

Per “alluvione, inondazione ed esondazione” si intende “la fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.”

Cosa si intende per “sisma”?

Per “sisma” si intende “il sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;

Cosa si intende per “frana”?

Per “frana” si intende “il movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

Quali eventi non rientrano nella copertura della polizza obbligatoria?

Gli eventi che NON rientrano nella copertura della polizza obbligatoria sono:

- la mareggiata/la marea;
- il maremoto;
- la penetrazione di acqua marina;
- la variazione della falda freatica;
- l’umidità;
- lo stillicidio;
- il trasudamento;
- l’infiltrazione e l’allagamento dovuto dall’impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l’acqua e conseguente accumulo causato da piogge brevi ma di elevatissima intensità (cosiddette “bombe d’acqua”);

- le eruzioni vulcaniche;
- il fenomeno del bradisismo;
- la subsidenza;
- le valanghe;
- le slavine;
- il movimento, scivolamento o distacco graduale di roccia, detrito o terra;
- l'infiltrazione e le penetrazioni di acqua marina anche se conseguenti a terremoto;
- le frane dovute ad errori di progettazione/costruzione nel riporto o di lavoro di scavo di pendii naturali o artificiali purché il franamento si sia verificato nei dieci anni successivi all'effettuazione dei suddetti lavori. Restano escluse frane già note o potenzialmente già note.

I DANNI ASSICURATI

Quali danni sono coperti dalla polizza obbligatoria?

La polizza obbligatoria copre ESCLUSIVAMENTE i danni materiali e diretti al fabbricato e al contenuto.

Quali danni non sono coperti dalla polizza obbligatoria?

I danni che NON sono coperti dalla polizza obbligatoria sono:

- i danni indiretti;
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo e i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

CHI E' ASSICURATO

Chi deve assicurarsi?

Sono tenute ad assicurarsi "tutte le imprese per cui è normativamente prevista l'iscrizione nel registro delle imprese, in qualsiasi sezione e per qualsiasi finalità, secondo il codice civile e le leggi speciali o la normativa regolamentare o attuativa, tempo per tempo vigenti".

I BENI ASSICURATI

Quali beni copre la polizza obbligatoria?

I beni soggetti ad obbligo assicurativo sono:

- i terreni;
- i fabbricati;
- gli impianti;
- i macchinari;
- le attrezzature industriali e commerciali.

Definizioni:

Cosa si intende per “fabbricato”?

Per “fabbricato” s’intende “l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;

Cosa si intende per “terreni”?

Per “terreni” si intendono “i fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;

Cosa si intende per “impianti e macchinari”?

Per “impianti e macchinari” si intendono “tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;

Focus fabbricati:

- **Regolarità urbanistica:** l’obbligo assicurativo è previsto per tutti gli immobili costruiti o ampliati sulla base di un valido titolo edilizio, ovvero, ultimati nel momento in cui tale titolo non era obbligatorio, ovvero, oggetto di sanatoria o per i quali sia in corso un procedimento di sanatoria o condono.
- **Locazione/leasing:** Se non si è proprietari dei beni (fabbricati, impianti e/o attrezzature) che vengono utilizzati nella propria attività lavorativa e se il bene non risulta già assicurato dal proprietario, il locatario/affittuario o usufruttuario deve stipulare la copertura assicurativa obbligatoria. In tal caso, l’indennizzo spettante è corrisposto al proprietario del bene.

Il proprietario è tenuto a utilizzare le somme percepite per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. In caso di inadempimento dell’obbligo, l’imprenditore ha comunque diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale nel limite del 40 per cento dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto nonché per le somme di cui al quarto periodo, l’imprenditore che ha stipulato il contratto di assicurazione ha privilegio ai sensi dell’articolo 1891, quarto comma, del codice civile.

I PARAMETRI DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Come viene definito il perimetro della copertura assicurativa obbligatoria?

- **per i fabbricati:** l’importo massimo assicurabile, cosiddetta “somma assicurata”, è rappresentato dal valore di ricostruzione a nuovo, ossia l’importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità (valore di ricostruzione);
- **per gli impianti, le attrezzature e i macchinari:** la somma assicurata è rappresentata dal valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato (costo di rimpiazzo);

- **per i terreni:** la somma assicurata è rappresentata dai costi necessari per sgomberare, bonificare e ripristinare il terreno in una condizione pari a quella precedente all'evento assicurato (primo rischio assoluto).

Definizioni:

Cosa si intende per "somma assicurata"?

Per "somma assicurata" si intende "l'importo che rappresenta il massimo esborso dell'impresa di assicurazione in relazione alle garanzie prestate" e non vengono forniti ulteriori elementi di dettaglio.

Cosa si intende per "valore di ricostruzione"?

Per "valore di ricostruzione" si intende "l'importo necessario per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con beni equivalenti per materiali, tipologia, caratteristiche costruttive, dimensioni e funzionalità".

Cosa si intende per "costo di rimpiazzo"?

Per "costo di rimpiazzo" ci si riferisce al "valore necessario a sostenere i costi di sostituzione dei beni danneggiati con beni della medesima utilità, correntemente offerti sul mercato".

Limiti somma assicurata:

- per le imprese con somma assicurata fino a 1 milione di euro: il massimale di polizza sarà pari alla somma assicurata;
- per le imprese con somma assicurata tra 1 e 30 milioni di euro: il massimale di polizza non potrà essere inferiore al 70% della somma assicurata;
- per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro: il massimale di polizza sarà pattuito liberamente tra le parti.

Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell'assicurato o siano posseduti operando un calcolo all'interno di un "gruppo" di imprese, tenendo conto anche di eventuali società controllate e collegate ex art. 2359 c.c..

Scoperti applicati:

- per le imprese con somma assicurata fino a 30 milioni di euro, la legge prevede l'applicazione di uno scoperto del 15% del danno indennizzabile;
- per le imprese con somma assicurata oltre 30 milioni di euro la percentuale di scoperto sarà negoziata tra le parti.

Definizioni:

Cosa si intende per "scoperto"?

Per "scoperto" si intende quella la parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. In pratica, lo scoperto è espresso in percentuale sul valore del danno e rappresenta la quota che l'assicurato dovrà sostenere personalmente.

LE ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'obbligo assicurativo:

- imprese agricole di cui all'art. 2135 c.c.;
- imprese iscritte al REA;
- merci;
- fermi di attività;
- mezzi di trasporto iscritti al PRA;
- qualsiasi altro bene non espressamente indicato.

Cosa non è assicurabile:

i beni immobili abusivi o costruiti **in totale assenza** delle autorizzazioni previste dalla legge.

LE PROCEDURE

Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno:

Il soggetto che ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei danni a beni, mobili e immobili, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, derivanti dagli eventi, situati nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale, può chiedere l'immediata liquidazione, nel limite del 30% del suo ammontare, del danno complessivamente indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione stipulato, come stimato da perizia asseverata da un tecnico abilitato.

Cronoprogramma:

- entro 90 giorni dalla data dell'evento – la richiesta di anticipazione dell'indennizzo e' inviata all'impresa di assicurazioni;
- entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta – l'impresa di assicurazioni effettua un sopralluogo al fine di verificare: lo stato dei luoghi, le effettive condizioni dei beni strumentali, il nesso causale diretto dei danni esistenti con gli eventi calamitosi;
- entro 5 giorni dal sopralluogo – nel caso in cui non ci siano contestazioni, l'impresa di assicurazioni liquida all'avente diritto un importo pari al 30% del danno indennizzabile ai sensi del contratto di assicurazione;
- se il sopralluogo non è effettuato entro 15 giorni dalla richiesta, l'impresa di assicurazioni provvede alla liquidazione entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Procedura di liquidazione standard

La procedura di liquidazione dell'indennizzo spettante è descritta nell'apposita sezione delle condizioni di assicurazioni della polizza stipulata. C'è la possibilità che la procedura possa variare da una impresa assicuratrice all'altra. Si consiglia, comunque, di seguire pedissequamente le indicazioni fornite.

ENTRO QUANDO ASSICURARSI

Quando scatta l'obbligo?

il termine entro il quale è necessario assicurarsi si differenzia in base alle dimensioni dell'impresa ed è:

- entro il 31 marzo 2025 per le grandi imprese;
- entro il 1° ottobre 2025 per le medie imprese;
- entro il 31 dicembre 2025, per le piccole e microimprese;
- entro il 31 dicembre 2025, per le imprese dei settori pesca ed acquacoltura.

Di seguito, sono indicati i criteri per individuare la categoria imprenditoriale di appartenenza (micro, piccola, media e grande impresa):

- **le micro imprese** sono quelle che occupano meno di 10 persone ed hanno un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- **le piccole imprese** sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 5.000.000 di euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 10.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 50 unità;
- **le imprese di medie dimensioni** sono quelle che rispettano almeno due dei seguenti limiti: stato patrimoniale non superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni non superiori a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti fino a 250 unità;
- **le grandi imprese** sono quelle che rientrano in almeno due dei seguenti criteri: stato patrimoniale superiore a 25.000.000 euro; ricavi netti di vendite e prestazioni superiori a 50.000.000 euro; numero medio dei dipendenti superiore a 250 unità).

Focus micro impresa:

Mentre si ha un'idea abbastanza chiara di cosa è e che cosa fa un'azienda di piccole, medie e grandi dimensioni, è utile pensare che, nel novero delle micro imprese che hanno l'obbligo di stipulare la polizza CAT NAT, rientrano anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo: b&b con partita iva; giostrai (esempio di beni mobili senza fabbricato); società tra professionisti; imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso i cantieri o presso terzi; associazioni sportive dilettantistiche che utilizzano, in forma gratuita, beni del patrimonio disponibile e non di proprietà comunale; singoli negozi (ad es. parrucchiera, carrozziere, panetteria); studio professionale in cui l'attività viene esercitata in forma individuale; titolare di ditta individuale con sede legale presso il proprio indirizzo di residenza; abitazioni cosiddette a "uso promiscuo", ovvero, dove il titolare ha la propria abitazione nel medesimo edificio dove svolge anche la propria attività di impresa; imprese artigiane; ecc. ecc.

COSA SUCCEDA SE NON CI SI ASSICURA

Cosa accade alle imprese che non rispettano l'obbligo?

Del mancato rispetto dell'obbligo di assicurarsi si deve tener conto "nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici".

Tra le misure a rischio di esclusione vi sono:

- Sospensione di mutui e tributi;
- Proroga dei versamenti contributivi;
- Accesso alla cassa integrazione per i dipendenti;
- Accesso a contributi di **qualsiasi tipo** erogati da **qualsiasi Ente Pubblico** (comuni, provincie, regioni, Stato, Unione Europea, ecc. ecc.)

Di conseguenza, qualora si verificasse uno degli eventi previsti dall'obbligo, le imprese non assicurate rischiano di dover fare fronte autonomamente ai danni subiti con importanti ripercussioni sull'operatività della propria attività.

NOTE

Riferimenti normativi

Legge 30 dicembre 2023, n. 213, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" - art. 1, commi 101-112;

Legge 30 dicembre 2024, n. 207, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027" (cd milleproroghe);

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2025, n. 18;

Decreto Legge 31 marzo 2025, n. 39;

Legge 18 marzo 2025, n. 40, "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità" – art. 23 "Procedura di liquidazione anticipata parziale del danno";

FAQ Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) - <https://www.mimit.gov.it/assistenza/domande-frequenti/polizze-catastrofali-risposte-alle-domande-frequenti-faq>

Fonti

ANIA

GRUPPO VERSPIEREN ITALIA

MILANO

Via G. Fara, 35
20124 Milano
Tel. : +39.02.0066871

TRIESTE

Via San Nicolò, 14
34121 Trieste
Tel. : +39.040.3480101

TREVISO

Via Carlo Alberto, 3
31100 Treviso
Tel. : +39.0422.1626921

NAPOLI

Viale di Augusto, 140
80125 Napoli
Tel. : +39.081.1913380

FILIALI

ASSIPIEMONTE BROKER

Corso Savona 2
10024 Moncalieri
Tel +39.011.6403816

DELTA LEADING BROKER SRL

Via dell'Amba Aradam, 21A
00184 Roma
Tel. : +39.06.77591272

CURTIS SRL

Via Carlo Alberto, 3
31100 Treviso
Tel. : +39.0422.1626921